

REGIONE MARCHE  
Assemblea legislativa

**proposta di legge n. 189**

a iniziativa della Giunta regionale

*presentata in data 20 marzo 2018*

-----

MODIFICA DELL'ARTICOLO 7 DELLA LEGGE REGIONALE 2 SETTEMBRE 1997,  
N. 60 "ISTITUZIONE DELL'AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE  
AMBIENTALE DELLE MARCHE - ARPAM".

-----

**Art. 1**

*(Modifica dell'articolo 7 della l.r. 60/1997)*

1. Il comma 5 dell'articolo 7 della legge regionale 2 settembre 1997, n. 60 (Istituzione dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale delle Marche - ARPAM) è sostituito dal seguente:

“5. Al Direttore generale, al Direttore tecnico-scientifico e a quello amministrativo si applica il rapporto di lavoro regolato da contratto di diritto privato con un trattamento economico stabilito entro i limiti massimi di quello applicato ai dirigenti delle strutture organizzative apicali della Giunta regionale. L'incarico di Direttore generale, di Direttore tecnico-scientifico e amministrativo comporta un rapporto di lavoro a tempo pieno e non è compatibile con altre attività professionali ed incarichi elettivi ed è subordinato al collocamento in aspettativa o fuori ruolo da parte dell'ente di provenienza per i pubblici dipendenti. Il Direttore generale con provvedimento motivato può revocare l'incarico sia al Direttore amministrativo che al Direttore tecnico-scientifico.”.

**Art. 2**

*(Invarianza finanziaria)*

1. Dall'applicazione di questa legge non derivano né possono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione. All'attuazione si fa fronte con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste dalla legislazione vigente.

**Art. 3**

*(Dichiarazione d'urgenza)*

1. Questa legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.